

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

22.

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Senatore MURMURA: Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore (<i>Modificata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1921-B)	295
PRESIDENTE	295, 296, 297, 298, 299
CASTELLI	297, 298
MANCO	296, 297, 298
MUSOTTO	296, 297, 298, 299
PATRIARCA, <i>Relatore</i>	295, 297, 299
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	297, 299

Discussione della proposta di legge senatore Murmura: Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1921-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Murmura: « Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore », approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 marzo 1973, modificata dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1973 e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 luglio 1973.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Patriarca.

PATRIARCA, *Relatore*. Devo ricordare che nella seduta del 30 maggio 1973 la Commis-

La seduta comincia alle 17,20.

PATRIARCA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1973

sione giustizia della Camera ha modificato il testo trasmessole dalla Commissione giustizia del Senato stabilendo che la sospensione dell'esecuzione potesse essere discrezionalmente disposta dalla Cassazione.

Nella seduta del 25 luglio 1973, la Commissione giustizia del Senato ha nuovamente modificato tale testo, stabilendo che « il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo » e che esso deve essere deciso nel termine di 90 giorni dalla Corte di cassazione.

Propongo alla Commissione di approvare il testo nuovamente approvato dalla Commissione giustizia del Senato, perché esso risponde meglio all'esigenza di evitare un regime persecutorio da parte di un ordine professionale nei riguardi di un suo componente. Indubbiamente, anche questo testo potrebbe suscitare delle perplessità, poiché non pone un termine perentorio.

Ritengo comunque che, al fine di evitare ulteriori ritardi, la proposta di legge in discussione debba essere approvata nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MANCO. In linea di massima sono d'accordo sull'approvazione della proposta di legge. Vorrei però fare degli esempi pratici. Supponiamo che un avvocato sia stato sospeso dall'attività professionale con un provvedimento cautelare (e ciò è possibile in quanto questa proposta di legge non modifica, sotto questo profilo, la legge professionale): egli può presentare ricorso al Consiglio nazionale forense che può non sospendere l'esecuzione del provvedimento, sia pure sino alla assunzione della decisione di merito. A questo punto vorrei chiedere: la produzione di un ricorso che impegnerebbe un terzo grado di giurisdizione sospenderebbe l'esecuzione?

MUSOTTO. L'ipotesi che noi prospettiamo è diversa, in quanto essa contempla l'assunzione di provvedimenti implicanti la cancellazione dell'avvocato dall'albo.

PRESIDENTE. La legge del 1934 prevede, per gli avvocati ed i procuratori, alcune misure disciplinari, tra cui la censura, la sospensione, la cancellazione e la radiazione dall'albo. Allora, evidentemente, ciascuna di queste ipotesi può venire in discussione. Nella fattispecie, noi sappiamo che la legge è stata sollecitata per un caso di radiazione; un avvocato, cioè, è stato radiato in prima istanza

dal consiglio dell'ordine e poi dal consiglio nazionale forense. Egli presenta quindi un ricorso alla Corte di cassazione, ricorso che, però, non sospende la decisione di secondo grado, quella, cioè, del consiglio nazionale forense. Ora, nella nostra ultima discussione sull'argomento, tutti i colleghi hanno riconosciuto l'opportunità di attribuire efficacia esecutiva alla deliberazione del consiglio nazionale, salva la facoltà di chiederne la sospensione alla Cassazione.

Questa era la nostra soluzione, con la quale abbiamo rinviato la proposta di legge all'altro ramo del Parlamento, il quale ce l'ha nuovamente trasmessa, modificata: cioè si ritorna a prevedere che il ricorso presentato dagli interessati abbia effetto sospensivo. La II Commissione del Senato ha per altro aggiunto all'articolo unico un'alea, con il quale — in accordo piuttosto alla nostra impostazione che a quella data dall'altro ramo del Parlamento — si sottolinea la decisione finale della Corte di cassazione. Dovremmo quindi ora discutere, e decidere, se accettare integralmente il testo pervenutoci dal Senato, o se insistere su quello a suo tempo da noi formulato o se, infine, approvare un testo che comprenda l'alea da noi formulato e l'ultimo'alea dell'articolo unico trasmessoci dal Senato.

MANCO. Il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato verrebbe a consentire l'esercizio professionale ad un avvocato nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione dall'albo, mentre non potrebbe esercitare il professionista soggetto a sospensione cautelare.

MUSOTTO. Se non è possibile approvare il testo che ci viene trasmesso dal Senato, si potrebbe adottare la seguente soluzione: « Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo. Tuttavia il Consiglio nazionale forense può dichiarare la sospensione dall'esercizio professionale dell'avvocato o del procuratore nei casi di accertata gravità e riprovazione che abbiano costituito un vero e proprio attentato alla dignità della stessa classe forense. La durata della sospensione preveduta nel presente articolo non è assoggettata al limite stabilito dall'articolo 1, n. 3, della legge 17 febbraio 1971, n. 91 ».

In questo modo si potrebbe venire incontro anche alle esigenze prospettate dall'onorevole Manco.

PRESIDENTE. Ciò costituirebbe una specie di provvisoria esecuzione.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1973

CASTELLI. A me pare che l'interessato sia più garantito dal testo che era stato approvato dalla Commissione giustizia della Camera.

PRESIDENTE. Si potrebbe approvare il testo della IV Commissione della Camera con l'aggiunta dell'ultimo alinea inserito dalla II Commissione del Senato, riguardante il termine dei 90 giorni.

CASTELLI. Se è giusta l'ipotesi a cui ci ispiriamo, credo che la cosa più semplice da fare, sul piano procedurale, sia quella di sostituire il secondo alinea del testo che ci viene trasmesso con quello che era già stato approvato dalla IV Commissione della Camera e di recepire l'ultimo alinea introdotto dal Senato. In tal senso presenterò formale emendamento.

MANCO. Il ricorso di cui stiamo parlando può riferirsi anche ad un provvedimento di sospensione cautelare, oppure no?

PRESIDENTE. Riterrei di sì, perché la norma riguarda ogni ricorso avverso una decisione del Consiglio nazionale forense. Teniamo comunque presente che in questa sede non possiamo modificare l'ambito del progetto di legge, ma dobbiamo esaminare soltanto le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Sicché l'unico punto da decidere è se il ricorso debba avere effetto sospensivo oppure no.

MUSOTTO. Prevedendo la sospensione in pendenza del ricorso noi non faremmo altro che confermare un principio che vige nel campo del diritto processuale. Si tratta di sanzioni che si ricollegano a determinati comportamenti. Ora, nel campo del diritto processuale penale, soltanto i provvedimenti definitivi sono esecutivi e quella che stiamo discutendo è una delle ipotesi tipiche di provvedimenti che comportano una restrizione della libertà personale.

Si potrebbe comunque giungere ad una soluzione di compromesso approvando il testo che poc'anzi ho proposto.

Non mi sembrano invece da accogliere gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Castelli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PATRIARCA, *Relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dal-

l'onorevole Castelli e dall'onorevole Musotto, mi rimetto alla Commissione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Devo far osservare innanzitutto che il Governo, nei confronti della proposta di legge in discussione, ha sempre mantenuto una posizione costante, che si enuclea in due parti essenziali. La prima parte consiste nella considerazione della intemperanza della presentazione di questa proposta di legge, dal momento che è pendente presso il Parlamento il disegno di legge n. 422, che prevede una nuova strutturazione dell'ordinamento forense. Il Governo ritiene infatti che una modifica del genere possa trovare migliore collocazione in un discorso di carattere generale.

Dal momento che il Parlamento, con una costanza che tra l'altro non abbiamo rimarcato in nessun'altra occasione, si è occupato per ben quattro volte di questa proposta di legge (facendoci capire che si tratta di provvedimento urgentissimo, per il quale non si può attendere la riforma dell'ordinamento forense), il Governo deve comunque ribadire la sua posizione, che è nettamente contraria al testo approvato dal Senato. Infatti, il disegno di legge n. 422 che pende di fronte al Senato già esclude nella sua estrinsecazione l'effetto sospensivo del ricorso, e lo esclude in quanto in base ad una norma costantemente seguita (che è poi quella contenuta nell'articolo 373 del codice di procedura civile) esiste la possibilità di chiedere al giudice *a quo* la sospensione dell'esecuzione. Rompendo quest'armonia, si inciderebbe negativamente su tutto un sistema che ha trovato totale applicazione nelle norme sino ad oggi vigenti.

Vorrei poi richiamare l'attenzione dei colleghi su un altro aspetto della questione. L'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 configura indubbiamente una sorta di giurisdizione speciale (e ricordo che tali giurisdizioni sono vietate dalla nostra Costituzione): ora i ricorsi alla Corte suprema contro le decisioni di giudici speciali in materia penale non hanno effetto sospensivo, mentre in materia civile, pur mantenendosi l'esclusione dell'effetto sospensivo, è prevista, come prima dicevo, la possibilità di ricorrere al giudice *a quo* per ottenere la sospensione dell'esecuzione.

In base a queste considerazioni, il Governo, ribadendo quanto già detto durante le varie fasi di discussione sulla presente proposta di legge, si dichiara favorevole al testo formulato dalla IV Commissione della Camera,

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1973

al punto tale che se questo non fosse stato qui ripresentato, il Governo lo avrebbe fatto proprio con un emendamento.

A proposito del termine di 90 giorni, che si intende fissare alla Corte di cassazione per prendere la sua decisione, non sono contrario in linea di principio, anche se penso che tale termine finirà con l'avere un carattere puramente indicativo, in quanto è assurdo ritenere che le sezioni unite della Corte di cassazione riescano a riunirsi e a decidere nel termine perentorio di 90 giorni: pur facendo queste riserve, ritengo comunque che una disposizione del genere si possa aggiungere, in omaggio all'alinea introdotto dalla II Commissione del Senato nell'articolo unico.

Concludo ricordando che l'atteggiamento del Governo sul testo in discussione è suffragato da una drastica presa di posizione del Consiglio nazionale forense, che ha trattato l'argomento di cui oggi ci occupiamo in un suo recente convegno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente ».

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dai seguenti:

« Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo.

Il ricorso deve essere deciso dalla Corte di cassazione nel termine di 90 giorni ».

L'onorevole Musotto ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo alinea con il seguente:

« Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo. Tuttavia il Consiglio nazio-

nale forense può dichiarare la sospensione dell'esercizio professionale dell'avvocato o del procuratore nei casi di accertata gravità e riprovazione che abbiano costituito un vero e proprio attentato alla dignità della stessa classe forense. La durata della sospensione prevista nel presente articolo non è assoggettata al limite stabilito dall'articolo 1, n. 3, della legge 17 febbraio 1971, n. 91 ».

Sopprimere il terzo alinea.

MUSOTTO. Uno dei principi fondamentali su cui si basa l'ordinamento giuridico è quello in base al quale un provvedimento non definitivo non può essere esecutivo: vi sono però delle situazioni particolari in cui si è ritenuto necessario derogare ad esso. D'altra parte, dobbiamo renderci conto che le sanzioni in questione hanno carattere affittivo e pertanto dobbiamo tener presenti queste situazioni particolari. I miei emendamenti tendono a realizzare un equo compromesso tra queste varie esigenze, ed a conciliare le posizioni che sono state assunte nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente »;

Al terzo comma, sopprimere le parole « dalla Corte di Cassazione ».

CASTELLI. Non occorre illustrarli. Vorrei soltanto precisare che la sospensione di cui parla il mio testo attiene all'efficacia del provvedimento, mentre il primo emendamento Musotto riguarda la sospensione cautelare dall'albo.

MANCO. Coloro che siano stati condannati a pene detentive sono titolari, fino alla emissione della sentenza definitiva, dei diritti di cui godono tutti i cittadini. Non si capisce quindi per quale motivo un avvocato, a carico del quale sia stata emessa una sentenza di condanna, non possa continuare ad esercitare la sua professione.

Per queste ragioni, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione degli emendamenti, se verranno mantenuti.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1973

PATRIARCA, *Relatore*. Come ho già detto, mi rimetto alla Commissione per tutti gli emendamenti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ribadisco il mio parere negativo sugli emendamenti Musotto, osservando, per quanto concerne quello soppressivo dell'ultimo alinea, che la brevità del termine per la presentazione del ricorso costituisce una seria garanzia.

Accetto invece gli emendamenti Castelli.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dell'emendamento Castelli sostitutivo del secondo alinea, accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

MUSOTTO. Dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Castelli.

(*È approvato*).

Il primo emendamento Musotto si intende pertanto precluso.

MUSOTTO. Non insisto sul secondo mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castelli soppressivo al terzo alinea,

accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

L'articolo unico della proposta di legge risulta così formulato in seguito agli emendamenti testè approvati:

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dai seguenti:

« Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.

Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto. Tale votazione avrà luogo nella seduta di giovedì 4 ottobre.

La seduta termina alle 18,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO